

## **CONSERVAZIONE POSTO DI LAVORO DURANTE LA MALATTIA CCNL METAL . INDUSTRIA**

### ⇒ Conservazione del posto di lavoro

*In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comparto breve, di:*

- a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;*
- b) 274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;*
- c) 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.*

*Il lavoratore ha diritto a un periodo di conservazione del posto, definito comparto prolungato, nei seguenti casi:*

- evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;*
- quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, un'assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;*
- quando alla scadenza del periodo di comparto breve sia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario.*

*Il comparto prolungato è pari a:*

- a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario;*
- b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario;*
- c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.*

*I suddetti periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. Resta salvo quanto previsto dalle norme in materia per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da Tbc. Superato il periodo di conservazione del posto, fermo restando quanto previsto nel paragrafo Aspettativa, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.*